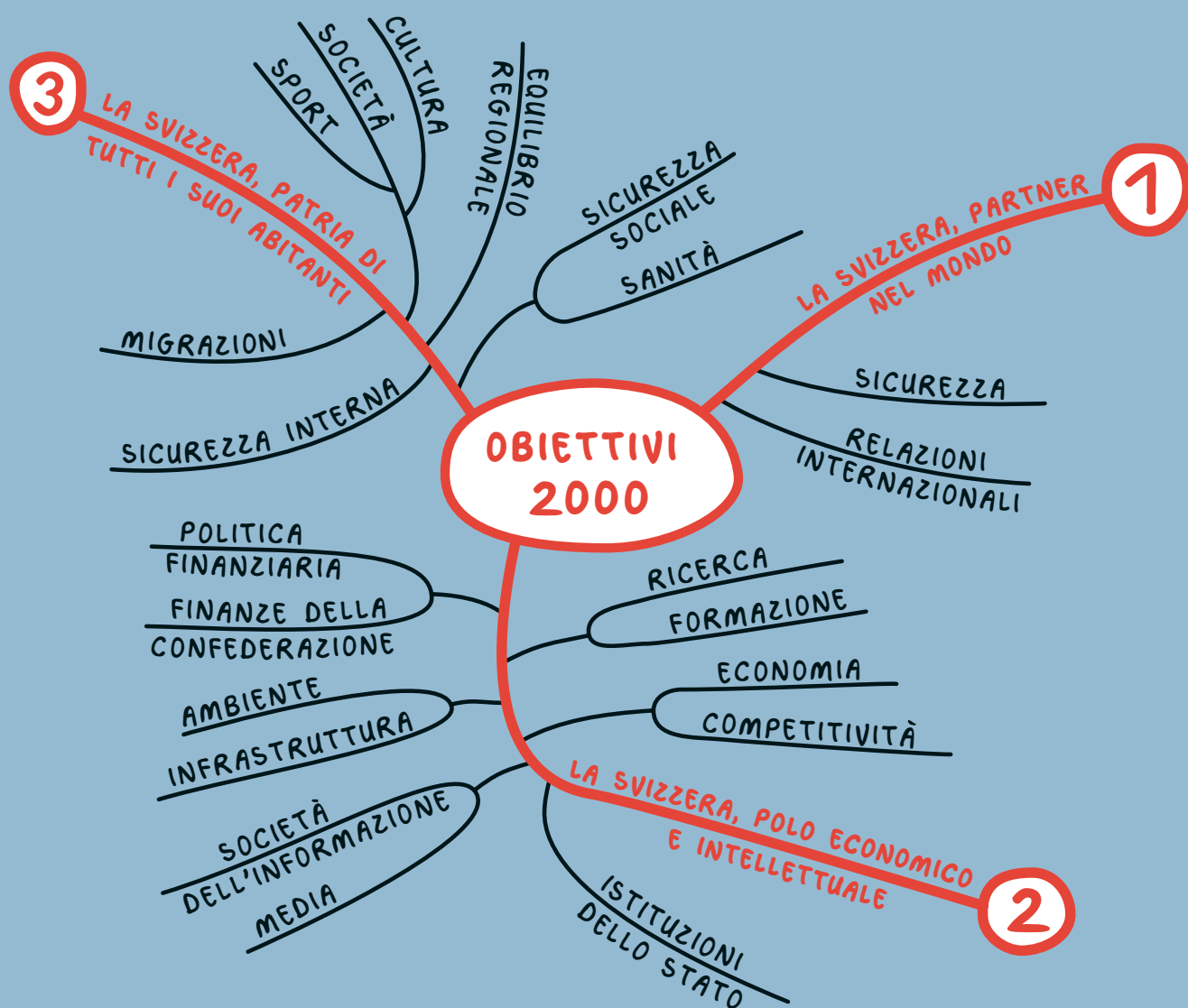


Gli Obiettivi del Consiglio federale 2000



Gli obiettivi del Consiglio federale per il 2000

Decreto del Consiglio federale del 1° dicembre 1999

Indice

2000 – I primi passi nel nuovo secolo	3
Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2000	6
1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria	8
1.1 Relazioni internazionali	8
1.2 Sicurezza	11
2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le chance di sviluppo delle generazioni future	12
2.1 Ricerca e formazione	12
2.2 Economia e competitività	13
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	14
2.4 Ambiente e infrastruttura	15
2.5 Società dell'informazione e media	17
2.6 Istituzioni dello Stato	17
3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni	19
3.1 Sicurezza sociale e sanità	19
3.2 Equilibrio regionale	21
3.3 Società, cultura e sport	22
3.4 Migrazioni	23
3.5 Sicurezza interna	24
Appendice: Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2000 (per punti essenziali)	25

2000 – I primi passi nel nuovo secolo

Il 1° gennaio 2000 entrerà in vigore la nuova Costituzione federale. Destinata a fungere da guida verso il futuro, la nuova Costituzione intende chiarificare la natura e le principali caratteristiche del nostro Stato e renderne cosciente ogni cittadino. La nuova legge fondamentale evidenzia le conquiste e i valori che condividiamo, rafforzando nel contempo la coesione nazionale. Grazie ad essa il nostro Paese potrà raccogliere per il tramite di ulteriori nuove riforme le sfide che lo aspettano. Nei suoi obiettivi per il 2000 il Consiglio federale sottolinea la sua volontà di assumere un ruolo dirigente in questo processo.

Il Consiglio federale intende rafforzare il buon nome della Svizzera come partner affidabile e cooperativo sulla scena internazionale e avvalersi delle chance offerte da una politica estera aperta. Il messaggio sull'adesione all'ONU e un'ampia campagna di informazione dovrebbero favorire un dibattito sereno su questa questione. L'approfondimento degli accordi settoriali bilaterali rimarrà una priorità della politica estera svizzera anche dopo la loro firma. A seconda dell'esito di un eventuale referendum, il Consiglio federale avvierà tempestivamente l'attuazione degli accordi bilaterali e delle misure di accompagnamento. Suo obiettivo dichiarato è di fare tutto il possibile affinché gli accordi entrino in vigore il 1° gennaio 2001.

Il benessere e la sicurezza non possono essere il frutto di un approccio individualistico: per questo motivo la Svizzera continuerà a contribuire agli sforzi internazionali di stabilizzazione nei Balcani. Inoltre il Consiglio federale prospetta di istituire un corpo di esperti civili volontari per il promovimento della pace. L'accento sarà posto soprattutto sulle attività che contribuiscono a migliorare l'immagine della Svizzera all'estero e che presentano in modo più mirato le complessità e la diversità del nostro Paese.

La politica economica esterna della Svizzera sarà incentrata – soprattutto nell'ambito della prossima Tavola rotonda dell'OMC – sul consoli-

damento delle normative nazionali e internazionali che garantiscono un funzionamento durevole dei mercati mondiali, tenendo conto nel contempo degli interessi dei Paesi in sviluppo; si tratterà di fare in modo che tutti i partner possano beneficiare degli effetti della mondializzazione e meglio padroneggiarne le esigenze.

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'attrattiva della Svizzera come polo economico e intellettuale. Esso intende dare vita a un ambiente propizio alla crescita economica durevole in Svizzera, in modo da garantire tutte le chance alle generazioni future. In questo contesto si tratterà di considerare che la Svizzera – Paese sprovvisto di materie prime – potrà sopravvivere sul terreno della concorrenza internazionale soltanto se garantisce lo sviluppo ottimale delle sue maggiori risorse, ossia il sapere, lo spirito imprenditoriale e la creatività dei suoi abitanti. Occorrerà d'altra parte potenziare i settori della ricerca e della formazione e mantenere mercati concorrenziali aperti e un mercato occupazionale capace di adeguarsi.

Grazie a una severa politica finanziaria il Consiglio federale intende raggiungere la stabilità, stimolare la crescita economica e quindi favorire l'occupazione, il benessere e la coesione sociale. Soltanto per il tramite di finanze pubbliche sane e di una fiscalità ridotta si possono raggiungere regolarmente gli obiettivi della politica sociale e della politica economica. Per questo motivo il Consiglio federale infonderà un ritmo sostenuto alla riforma del regime finanziario e dell'imposizione delle famiglie, ponendo in consultazione i corrispondenti progetti. Grazie al freno all'indebitamento, il Consiglio federale intende poi ristabilire a media scadenza (ossia oltre l'ambito di un ciclo congiunturale) l'equilibrio budgetario della Confederazione, impedire l'apparizione di nuovi deficit strutturali e ridurre il tasso di indebitamento.

Le decisioni che dovranno essere prese dal Sovrano forniranno gli orientamenti fundamenta-

li della politica energetica. Il Consiglio federale sostiene la disposizione costituzionale votata dalle Camere e volta all'introduzione di una tassa di incentivazione sulle energie rinnovabili. Il prodotto dell'imposizione dell'energia dovrà essere destinato allo sgravio delle spese salariali accessorie. L'Esecutivo è altresì favorevole all'introduzione rapida di una tassa sull'energia a destinazione speciale per il tramite della legge concernente una tassa di incentivazione in materia energetica, proprio come deciso dalle Camere. Grazie a questa legge e all'adozione di un nuovo programma di politica energetica, il Consiglio federale intende promuovere un'utilizzazione parsimoniosa e razionale delle risorse e un maggiore sfruttamento delle energie rinnovabili. D'altra parte il Consiglio federale porrà in consultazione il progetto di nuova legge sull'energia nucleare, che costituisce un controprogetto indiretto alle iniziative popolari «Corrente senza nucleare» e «Moratoria più».

Infrastrutture ferroviarie moderne e capaci costituiscono una base importante di ogni politica durevole in materia di trasporti. Dopo che il popolo e il Parlamento avranno preso le decisioni di principio, il Consiglio federale avvierà la fase di attuazione. A livello di ordinanza applicherà l'accordo sui trasporti terrestri e le sue misure d'accompagnamento, come pure le misure di riduzione dell'inquinamento fonico causato dalle ferrovie. La liberazione delle prime rate di credito contrassegnerà l'inizio della fase principale dei lavori di costruzione della NFTA. Quando sarà raccordata alla rete europea a grande velocità, la rete ferroviaria svizzera diverrà un anello del sistema internazionale. Infine, grazie al piano settoriale «infrastruttura aeronautica», l'aviazione civile sarà integrata in una politica globale e coordinata dei trasporti e in un piano di sistemazione del territorio.

L'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e dei media costituisce viepiù l'ambito di strategie economiche e politiche suscettibili di raccogliere le sfide del futuro. Il Consiglio federale intende tenere conto di questa evoluzione per il tramite di una nuova legge sulla radiotelevisione;

il progetto posto in consultazione deve garantire il mantenimento di un servizio pubblico efficiente, consentendo nel contempo lo sviluppo di iniziative private nel settore dei media elettronici.

I mutamenti della società e dell'ambiente globale costituiscono una sfida permanente per le istituzioni tradizionali dello Stato. Grazie alla riforma della direzione dello Stato, il Consiglio federale intende contribuire al mantenimento della capacità di azione dello Stato. La riforma deve garantire l'unità di Governo e lo svolgimento efficace dei suoi compiti. Il Consiglio federale deciderà nel corso dell'anno in merito al contenuto della riforma e al proseguimento dei lavori. Inoltre, purché il popolo e i Cantoni approvino la riforma della giustizia, presenterà un messaggio concernente la nuova legge sul Tribunale federale.

Durante l'intera esistenza dello Stato federale moderno – ossia durante oltre 150 anni – il nostro Paese ha assunto per i suoi abitanti l'immagine di una Patria bene amata e dinamica. Il Consiglio federale intende fare perdurare questo sentimento. Per questo motivo sostiene l'istituzione della Fondazione Svizzera solidale, che costituirà il nucleo principale del ripristino della solidarietà in Svizzera e nei confronti dell'estero.

Il consolidamento dei sistemi di sicurezza sociale permane uno dei principali obiettivi della politica del Consiglio federale. Pertanto il Consiglio federale adotterà l'11a revisione dell'AVS e la 1a revisione della LPP. La revisione dell'AVS è destinata a garantire le basi finanziarie di questo importante pilastro delle assicurazioni sociali. Inoltre, nell'ambito dei lavori relativi alla 4a revisione dell'AI, il Consiglio federale aprirà il dibattito su un adeguamento delle prestazioni nell'intento di realizzare risparmi socialmente sostenibili e di colmare in modo mirato talune lacune. D'altra parte elaborerà una nuova normativa del finanziamento degli ospedali per il tramite della revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie. Verrà altresì posto in consultazione il progetto di revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Il Consiglio federale provvederà inoltre affinché

vengano effettivamente adempiti i mandati costituzionali e legali della parità tra uomo e donna in tutti gli aspetti della vita. Per quanto concerne il principio di uguaglianza giuridica sancito dalla nuova Costituzione, questa disposizione indurrà il Consiglio federale a esprimersi sulla natura e la portata delle misure suscettibili di eliminare le discriminazioni nei confronti degli handicappati.

L'equilibrio regionale, il promovimento della comprensione e gli scambi tra comunità linguistiche sono le condizioni sine qua non della concordia nazionale. Il Consiglio federale intende proseguire in collaborazione con i Cantoni i lavori relativi alla Nuova perequazione finanziaria e porre in consultazione la nuova legge sulle lingue, che disciplinerà l'uso delle lingue ufficiali, il promovimento della reciproca comprensione e il sostegno ai Cantoni plurilingui. Nell'intento di fornire basi moderne al promovimento del cinema e per soddisfare le attuali esigenze nel settore del cinema e dell'audiovisivo, il Consiglio federale approverà il messaggio relativo alla nuova legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche.

In materia di politica delle migrazioni il Con-

siglio federale dovrà affrontare due importanti compiti: in ambito di asilo, il ritorno degli abitanti del Kosovo scacciati dal conflitto e, in ambito di stranieri, la revisione totale della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) nella prospettiva dell'accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone firmato con l'UE. Inoltre, a livello internazionale, si tratterà di proseguire gli sforzi per attenuare le ripercussioni della mancata adesione della Svizzera all'UE.

La Svizzera entrerà ben preparata nel nuovo millennio. Dopo una lunga fase di recessione, la sua economia ha ritrovato la via della crescita alla fine degli anni Novanta: la disoccupazione è in calo e per l'anno prossimo ci si può aspettare una crescita dell'economia. Il Consiglio federale è convinto che questo contesto favorevole debba essere posto a profitto all'inizio della legislatura per investire a lunga scadenza. Per questo motivo nel 2000 orienterà la sua politica interna sul potenziamento dell'attrattiva generale della Svizzera e la sua politica estera su una migliore presa in considerazione degli interessi svizzeri a livello internazionale.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale nel 2000

Obiettivo 1 Messaggio sull'adesione all'ONU – Informazione del pubblico

Obiettivo 2 Attuazione degli accordi bilaterali settoriali con l'UE

Obiettivo 3 Partecipazione agli sforzi internazionali in vista di una stabilizzazione durevole nei Balcani

Obiettivo 4 Istituzione di «Presenza Svizzera» (PRS), organizzazione destinata a sostituire la COCO – Regolamentazione dei trasferimenti internazionali di beni culturali

Obiettivo 5 Definizione del mandato di negoziato svizzero in vista della nuova Tavola rotonda dell'OMC – Miglioramento dell'accesso ai mercati esteri – Legge sul promovimento delle esportazioni

Obiettivo 6 Istituzione, nel settore del promovimento della pace, di un corpo di esperti civili volontari – Redazione del rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» – Procedura di consultazione sul nuovo concetto direttore Esercito XXI e sul nuovo concetto direttore della protezione della popolazione

Obiettivo 7 Revisione della legge sulla formazione professionale – Lavori preparatori in vista di una articolo costituzionale sulle università – Convenzione di collaborazione con i Cantoni nel settore universitario

Obiettivo 8 Preparazione della partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, nonché preparazione di trattative per una partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE

Obiettivo 9 Legislazione sui cartelli – Legislazione sulle fusioni – Sorveglianza degli assicuratori e revisione della legge sul contratto di assicurazione – Ordinanza di esecuzione della legge sul lavoro

Obiettivo 10 Procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Messaggio sul freno all'indebitamento – Procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione della famiglia – Ordinanza di esecuzione della legge sull'imposta sul valore aggiunto

Obiettivo 11 Promulgazione della legge sul CO₂ – Programma di politica energetica – Procedura di consultazione sulla nuova legge sull'energia nucleare – Ordinanza concernente il fondo speciale per la gestione delle scorie radioattive degli impianti nucleari

Obiettivo 12 Accordo internazionale sulla protezione dell'aria e sulla diversità biologica – Rapporto sullo stato d'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera»

Obiettivo 13 Esecuzione dell'accordo sui trasporti terrestri e delle misure di accompagnamento – Inizio della fase principale di costruzione della NFTA – Raccordi alla rete europea a grande velocità

Obiettivo 14 Procedura di consultazione sulla nuova legge sulla radio e la televisione

Obiettivo 15 Programma statistico pluriennale 1999–2003 della Confederazione

Obiettivo 16 Conclusione della riforma del Governo e dell'amministrazione (compresa l'adozione dell'ordinanza di esecuzione della legge sulla CPC) – Riforma della direzione dello Stato – Attuazione della riforma giudiziaria per il tramite della legge sul Tribunale federale

Obiettivo 17 Elaborazione delle basi giuridiche per l'istituzione e il finanziamento della Fondazione Svizzera solidale

Obiettivo 18 Procedura di consultazione sulla quarta revisione dell'AI – Procedura di consultazione sulla legge concernente l'assicurazione contro la disoccupazione – Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento del finanziamento degli ospedali

Obiettivo 19 Elaborazione e sviluppo di una politica nazionale della salute – Revisione della legge sugli stupefacenti – Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza – Messaggio di ratifica della convenzione sulla bioetica e del protocollo sulle clonazioni

Obiettivo 20 Elaborazione ulteriore della Nuova perequazione finanziaria al termine della procedura di consultazione

Obiettivo 21 Messaggio concernente la nuova legge sulle lingue

Obiettivo 22 Messaggio concernente la revisione della legge sul cinema – Adozione del nuovo programma di «Gioventù + Sport 2000»

Obiettivo 23 Attuazione di una politica sistematica dei ritorni in Patria – Riesame dei costi e degli incentivi in ambito di asilo – Revisione totale della legge sugli stranieri

Obiettivo 24 Avvio dell'esercizio provvisorio della banca dati del profilo ADN

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali

Obiettivo 1

Messaggio sull'adesione all'ONU – Informazione del pubblico

Il Consiglio federale intende sopprimere gli ostacoli istituzionali a un ruolo attivo della Svizzera sulla scena politica internazionale e partecipare in modo costruttivo alle decisioni politiche importanti. Per questo motivo ribadisce l'obiettivo strategico dell'adesione all'ONU entro i più brevi termini consentiti dal contesto politico. Dopo la trasmissione della mozione Gysin al Parlamento, il Consiglio federale darà nuovo impulso ai prepa-

rativi di adesione all'ONU e avvierà una procedura di consultazione sull'adesione all'ONU nel primo semestre del 2000. Sulla scorta dei relativi risultati adotterà nel corso del secondo semestre un messaggio all'attenzione del Parlamento. Il Consiglio federale adotterà peraltro una strategia di informazione e ne avvierà l'attuazione. Scopo di questa strategia è di creare basi solide per un dibattito sereno sull'adesione.

Obiettivo 2

Attuazione degli accordi bilaterali settoriali con l'UE

Per concretare il suo obiettivo politico di integrazione, il Consiglio federale porrà mano all'attuazione degli accordi bilaterali settoriali in funzione dell'esito di un eventuale referendum. Scopo dichiarato del Consiglio federale è di intraprendere tutto il possibile affinché gli accordi possano entrare in vigore il 1° gennaio 2001. In caso di referendum sugli accordi o su uno di essi, il Consiglio federale si adopererà per convincere l'elettorato della ponderatezza degli accordi e dei vantaggi che offrono. Inoltre si adopererà nella misura del possibile affinché la procedura di approva-

zione in seno al Parlamento europeo e – per quanto concerne l'accordo sulla libera circolazione delle persone – nei 15 Stati membri possa essere avviata e conclusa prima della fine del 2000. Il 2000 non sarà unicamente contrassegnato dall'obiettivo prioritario degli accordi bilaterali, bensì dai dibattiti parlamentari sull'iniziativa «Sì all'Europa». Il Consiglio federale ha presentato nel 1999 il suo controprogetto a questa iniziativa e approvato il rapporto di integrazione, che costituirà una delle basi di dibattito sull'iniziativa.

Obiettivo 3

Partecipazione agli sforzi internazionali in vista di una stabilizzazione durevole nei Balcani

Dopo aver adottato una serie di misure che facevano capo alle capacità della Svizzera in materia di aiuto umanitario, di accoglienza delle popolazioni, di mantenimento della pace e di ricostruzione politica e amministrativa, il Consiglio federale intende proseguire l'impiego coordinato degli strumenti della politica estera della Svizzera a favore di una stabilizzazione durevole nell'Europa del Sud-Est. In questo contesto garantirà la partecipazione svizzera agli sforzi di prevenzione di ulteriori conflitti nella regione e in particolare alla presenza internazionale, civile e militare, nel Kosovo. Per questo motivo la Svizzera sostiene gli sforzi della «United Nations Interim Administra-

tion Mission in Kosovo» (UNKIM) in ambito di promovimento della pace e volti al ripristino delle strutture democratiche e al rispetto dei diritti dell'uomo. In questo contesto la Svizzera fornisce numerosi esperti all'OSCE e all'ONU. Il Consiglio federale darà grande rilievo al contributo innovatore costituito dalla presenza di un contingente militare svizzero nel Kosovo (SWISSCOY). D'altra parte il Consiglio federale provvederà affinché la Svizzera venga associata al coordinamento dei lavori di ricostruzione: per la realizzazione di questi lavori il nostro Paese fornirà risorse finanziarie che saranno convogliate sotto il suo diretto controllo (in particolare l'aiuto tecnico), oppure

nell'ambito di organizzazioni internazionali. Per facilitare il ritorno e il reinserimento della popolazione del Kosovo che ha lasciato o ha dovuto lasciare questa regione, la Svizzera dirigerà una parte della sua assistenza direttamente sulle famiglie e sulle municipalità che le accoglieranno.

Attento a sostenere gli sforzi intrapresi nei Paesi della regione il cui substrato politico ed economico è tuttora precario, il Consiglio federale continuerà a concentrare l'aiuto tecnico e finanziario della Svizzera in direzione della Bosnia-

Erzegovina, della Macedonia e dell'Albania (la Romania e la Bulgaria permangono nondimeno due importanti Paesi di concentrazione). In tutta la regione il Consiglio federale si adopererà per promuovere il ripristino della sicurezza giuridica e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze. La Svizzera persegue anche una piena partecipazione al Patto di stabilità per i Balcani, in quanto esso costituisce un ambito ideale per gli sforzi internazionali di coordinamento.

Solitamente sono necessari sforzi orientati sul lungo termine per migliorare in genere l'immagine della Svizzera e per presentare all'estero il nostro Paese nella sua compiutezza e nella sua molteplicità tramite apposite campagne. Per questo motivo il Consiglio federale ha adottato l'8 settembre 1999 all'attenzione delle Camere federali il messaggio sul nuovo orientamento e il rafforzamento della Commissione di coordinamento per la presenza della Svizzera all'estero (COCO).

Al termine dei dibattiti parlamentari, il Consiglio federale istituirà la nuova organizzazione «Presenza Svizzera» (PRS), destinata a succedere alla COCO. Compito centrale di «Presenza Svizzera» sarà di svolgere un ruolo attivo come centro di coordinamento intersettoriale tra numerosi attori. La PRS svilupperà attività proprie di promovimento dell'immagine della Svizzera, rafforzando le attività dei suoi membri. A tale scopo si dovranno raccogliere le informazioni necessarie e

dovranno essere istituiti gli strumenti indispensabili per tutelare l'immagine della Svizzera all'estero per il tramite del concetto di nuova piattaforma d'informazioni «SwissInfo»; inoltre, per il tramite di programmi incentrati sui Paesi, ci si dovrà dotare di strumenti pertinenti per la difesa dell'immagine della Svizzera all'estero. Nel 2000 verrà in particolare avviato il programma incentrato sugli Stati Uniti.

Mediante la ratifica della Convenzione dell'UNESCO del 17 novembre 1970 concernente le misure per vietare e impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illegale di proprietà di beni culturali (Convenzione dell'UNESCO del 1970), il Consiglio federale intende lottare contro gli scavi archeologici illegali, il furto e l'esportazione illecita di beni culturali. La legge federale di applicazione sarà posta in consultazione nel primo semestre del 2000 e, alla fine dell'anno, il Consiglio federale approverà il messaggio all'attenzione del Parlamento.

Obiettivo 4

Istituzione di «Presenza Svizzera» (PRS), organizzazione destinata a sostituire la COCO – Regolamentazione dei trasferimenti internazionali di beni culturali

Obiettivo 5

Definizione del mandato di negoziato svizzero in vista della nuova Tavola rotonda dell'OMC –
Miglioramento dell'accesso ai mercati esteri –
Legge sul promovimento delle esportazioni

La politica economica estera della Svizzera deve perseguire maggiormente l'obiettivo di istituire e di rafforzare quelle normative nazionali e internazionali che garantiscono a lunga scadenza l'efficienza dei mercati a livello mondiale. La Svizzera sostiene l'avvio di nuovi negoziati multilaterali sulla base di un programma ampio e aperto, che consenta di trattare non soltanto le questioni di accesso al mercato (agricoltura, servizi, prodotti industriali e appalti pubblici), ma anche un rafforzamento delle norme multilaterali. Inoltre la Svizzera si adopererà affinché venga tributata particolare attenzione ai temi di coerenza (commercio/finanza, commercio/ambiente, commercio/norme di lavoro) e al dialogo con le organizzazioni non governative. I negoziati dovranno altresì tenere conto dei bisogni specifici dei Paesi in sviluppo e più particolarmente di quelli meno progrediti. Sulla scorta dei risultati del vertice ministeriale di Seattle (dicembre 1999), il Consiglio federale definirà all'inizio dell'anno la posizione svizzera sui diversi dossier e informerà regolarmente il pubblico sullo svolgimento dei negoziati.

Inoltre, nella seconda metà del 2000, il Consiglio federale presenterà al Parlamento un messaggio concernente una legge sugli embarghi, che conterrà tutte le disposizioni generali in materia di embargo che hanno dovuto essere integrate in ognuna delle ordinanze del Consiglio federale istituendo misure economiche nei confronti di determinati Stati. Si tratta in particolare di disposizioni concernenti le misure di controllo, di disposizioni penali, di disposizioni relative alla collaborazione con le autorità, all'assistenza amministrativa e alla protezione dei dati.

In ambito bilaterale la Svizzera deve ancora migliorare le sue relazioni istituzionali con i blocchi economici regionali. In questo senso intende concludere su base di reciprocità accordi preferenziali (accordi di libero scambio, accordi commerciali e di cooperazione economica e accordi di consolidamento del debito) con Paesi dei grandi mercati d'oltremare. Per evitare di essere sfavoriti su questi mercati, il Consiglio federale si sforzerà di concludere ancora prima della fine del 2000 accordi di libero scambio con i Paesi nei quali altri importanti partner commerciali hanno già intessuto una rete di scambi preferenziali; tale situazione si verifica per l'appunto nello spazio mediterraneo, in Europa centrale e orientale e negli spazi MERCOSUR e ALENA.

Inoltre, all'inizio dell'anno, il Consiglio federale ha l'intenzione di approvare all'attenzione del Parlamento una legge federale sul promovimento delle esportazioni, completata con un decreto concernente un pertinente aiuto finanziario durante gli anni 2001–2003. La nuova legge consentirà di finanziare ulteriormente il promovimento operativo delle esportazioni oltre il 2000 e permetterà di ottemperare alle esigenze della legge sui sussidi. Per quanto concerne il nuovo periodo di finanziamento, il Consiglio federale intende tenere conto dell'evoluzione del contesto economico e contribuire al miglioramento qualitativo della piazza economica svizzera. I compiti dovranno essere razionalizzati, i mezzi dovranno essere concentrati e gli attori dovranno essere meglio coordinati.

1.2 Sicurezza

Nel corso degli ultimi anni la situazione internazionale ha subito notevoli cambiamenti. Se la minaccia militare convenzionale nei confronti del nostro Paese è diminuita, sono invece aumentati i fattori di rischio e di pericolo. Oggigiorno i problemi di sicurezza sono divenuti transfrontalieri. Le crisi e i conflitti attuali in Europa pongono numerosi Paesi di fronte a sfide altrettanto ardue – con ripercussioni immediate anche sulla Svizzera –, che potranno essere risolte soltanto per il tramite di sforzi congiunti. Si impone pertanto una collaborazione rafforzata in materia di politica di sicurezza. Il Consiglio federale ha volutamente tenuto conto di questa evoluzione nel suo rapporto del 7 giugno 1999 «Sicurezza attraverso la cooperazione (RAPOLSIC 2000)». Il rapporto in questione definisce la cosiddetta strategia di «sicurezza attraverso la cooperazione», che determina gli strumenti della nostra politica di sicurezza. Questa nuova strategia verrà attuata nel 2000: concretamente questo significa la trasformazione e l'ampliamento delle istituzioni e delle strutture esistenti a tutti i livelli della politica di sicurezza.

In ambito civile si assisterà a un rafforzamento degli strumenti di politica estera al servizio del promovimento della pace. Sarà istituito un corpo di esperti civili, tutti volontari, che avrà la vocazione di sostenere in modo flessibile ed efficace l'ONU e l'OSCE nelle loro missioni di sostegno alla pace. Inoltre verranno accresciute le capacità attuali per potenziare la partecipazione attiva della Svizzera alla soluzione dei conflitti. A tale scopo saranno elaborate proposte e raccomandazioni per una politica di pace coerente, che potrebbero essere concretizzate nel corso del prossimo decennio. Tali proposte e raccomandazioni saranno formulate nell'ambito del rapporto sulla sicurezza e lo sviluppo sostenibile, che farà seguito alle decisioni prese dal Consiglio federale il 9 aprile 1997 in merito alla strategia di sviluppo sostenibile in Svizzera.

In ambito militare l'accento sarà posto sull'interoperabilità dell'esercito. Tale interoperabilità sarà la condizione sine qua non della cooperazione pratica con l'esercito. I programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione già decisi dal Consiglio federale rendono possibile l'accesso alle informazioni indispensabili e forniscono le esperienze necessarie. Le esperienze cumulate nel corso di esercizi o di ingaggi come pure la presa in considerazione di tutti gli aspetti dell'interoperabilità (aspetti psicologici, strutturali e materiali) sono rilevanti nell'ottica dell'attuazione della «sicurezza attraverso la cooperazione» sulla quale si fonderà il concetto di Esercito XXI. Prendendo lo spunto dalle direttive di RAPOLSIC 2000, il Consiglio federale definirà la dottrina e la struttura di Esercito XXI nell'ambito di un nuovo concetto direttore, successivamente destinato ad attuare la riforma e in particolare a varare una riforma della legge militare. Il concetto direttore Esercito XXI approfondirà e rivaluterà la ponderazione dei tre compiti dell'esercizio sviluppata in RAPOLSIC 2000: promovimento della pace e gestione delle crisi, prevenzione e gestione dei pericoli essenziali, difesa. Il Consiglio federale porrà in consultazione nel corso del secondo semestre del 2000 il disegno di concetto direttore Esercito XXI.

Sempre nel corso del secondo semestre del 2000 il Consiglio federale avvierà una procedura di consultazione sul disegno di concetto direttore di protezione della popolazione. Sulla scorta dei nuovi obiettivi di politica di sicurezza, nel nuovo concetto direttore verranno parimenti integrati i compiti che spettano alla protezione della popolazione. Il concetto direttore precisa in particolare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, concretizza l'organizzazione e i metodi d'azione della protezione della popolazione e definisce il sistema di obbligo di servizio, il sostegno sussidiario da parte dell'esercito e l'istruzione.

Obiettivo 6

Istituzione, nel settore del promovimento della pace, di un corpo di esperti civili volontari – Redazione del rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» – Procedura di consultazione sul nuovo concetto direttore Esercito XXI e sul nuovo concetto direttore della protezione della popolazione

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le chance di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Obiettivo 7

Revisione della legge sulla formazione professionale – Lavori preparatori in vista di una articolo costituzionale sulle università – Convenzione di collaborazione con i Cantoni nel settore universitario

Nel primo semestre del 2000 il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione della legge sulla formazione professionale. Scopo di questo progetto di revisione è di rafforzare la posizione del sistema di formazione a due livelli, di potenziarne la capacità di adeguamento e la permeabilità. La trasparenza del sistema consentirà un migliore paragone dei singoli iter di formazione. Ne sono ulteriori elementi centrali l'integrazione delle professioni del settore della sanità, delle attività sociali e dell'arte, che la nuova Costituzione ha posto nell'ambito di competenza regolamentare della Confederazione, come pure un finanziamento maggiormente orientato sulla domanda, in sintonia con il fabbisogno di riforme e di integrazione. Con l'estensione della formazione professionale al livello terziario – scuole universitarie professionali accessibili ai titolari della maturità professionale – occorre infatti rivedere la formazione di base, applicando misure di garanzia della qualità e ristrutturando il sistema degli attestati e dei certificati federali di capacità.

Nella prospettiva di una legge-quadro che definisca norme vincolanti applicabili all'intero

settore universitario, comprese le scuole universitarie professionali, verranno avviati unitamente ai Cantoni i lavori preparatori in vista di un nuovo articolo costituzionale sulle università.

Successivamente all'adozione del messaggio sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000–2003 da parte delle Camere federali e dopo l'entrata in vigore il 1° gennaio 2000 dei pertinenti decreti federali, il Consiglio federale porrà mano all'attuazione della riforma nel settore universitario. In particolare, alla scadenza del termine referendario, deciderà l'entrata in vigore retroattiva al 1° gennaio 2000 della legge sul promovimento delle università, creando così le basi per la firma della convenzione di collaborazione con i Cantoni, ugualmente prevista nel 2000. Questa convenzione di collaborazione disciplina l'istituzionalizzazione dell'organo di controllo della qualità e di accreditamento. Inoltre il Consiglio federale adotterà il messaggio sulla revisione della legge sui Politecnici federali.

Obiettivo 8

Preparazione della partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, nonché preparazione di trattative per una partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE

Nel settore della politica di formazione e di ricerca a livello internazionale il Consiglio federale perseguirà ulteriormente l'obiettivo di una partecipazione integrale della Svizzera, in particolare alle attività dell'Unione europea. In caso di approvazione degli accordi bilaterali, il Consiglio federale intende effettuare un primo sondaggio in vista della conclusione di un accordo sulla partecipazione ai programmi di formazione, di for-

mazione professionale e per la gioventù dell'UE (Socrate, Leonardo, Giovani per l'Europa), per poter giungere al più presto possibile alla conclusione di un accordo. Inoltre il Consiglio federale creerà le strutture necessarie per poter sfruttare in modo efficiente i nuovi diritti istituiti dagli accordi bilaterali in ambito di programmi di ricerca dell'UE (partecipazione ai gruppi corrispondenti).

2.2 Economia e competitività

Sulla scorta di un pertinente rapporto il Consiglio federale intende decidere nel secondo semestre del 2000 in merito all'ulteriore procedura di adeguamento della legislazione sulla concorrenza. La libera formazione dei prezzi e l'apertura dei mercati sono gli elementi centrali della normativa sulla concorrenza. La legge sui cartelli revisionata nel 1995 si è dimostrata uno strumento efficace per l'eliminazione degli ostacoli privati alla concorrenza. Diversamente dal divieto dei cartelli praticato negli USA e nell'UE, i cartelli non possono essere sanzionati retroattivamente in Svizzera né tanto meno possono essere pronunciate multe pari al danno economico provocato oppure possono essere perseguite penalmente le persone responsabili – come per esempio nella legislazione statunitense. In Svizzera multe e pene possono essere pronunciate soltanto se il cartello sussiste benché la sua illiceità sia stata constatata con decisione cresciuta in giudicato o, in altri termini, in caso di recidiva. Ne risulta una perdita di efficacia, anche dal profilo preventivo. Il rapporto indicherà in particolare quali abusi devono essere sanzionati e in quali casi il divieto dei cartelli è il solo mezzo efficace.

Per poter sviluppare settori economici dinamici e rami promettenti, il Consiglio federale intende altresì facilitare l'accesso al capitale-rischio delle piccole imprese suscettibili di rapida crescita. A tale scopo nel primo semestre del 2000 presenterà alle Camere un rapporto sulle possibilità di promovimento di creazione di imprese, corredato da proposte di provvedimenti. Nell'ambito di questo rapporto verrà pure esaminata l'opportunità di un rafforzamento parallelo del programma «Start-up!» del CTI.

Nel primo trimestre del 2000 il Consiglio federale presenterà al Parlamento il messaggio concernente la legge sulle fusioni, destinato ad ammodernare le norme di diritto privato in materia. Il messaggio prevede altresì la modifica di diverse leggi fiscali: si tratta infatti di evitare che i

provvedimenti di ristrutturazione delle imprese previsti dalla legge sulle fusioni siano resi vani dalle possibili ripercussioni fiscali. In considerazione della complessità del tema, i Cantoni verranno consultati ancora una volta prima della presentazione del messaggio.

Durante il secondo semestre del 2000 il Consiglio federale approverà la nuova legge sulla sorveglianza degli assicuratori unitamente a una modifica della legge sul contratto di assicurazione. I relativi lavori sono stati ritardati a causa delle divergenze fondamentali emerse in procedura di consultazione. Il Consiglio federale terrà conto delle critiche espresse, in particolare per quanto concerne il margine di intervento dell'autorità di sorveglianza, il significato e lo scopo del divieto dell'esercizio di attività estranee all'assicurazione, la nuova funzione di attuario responsabile e i suoi relativi compiti, l'obbligo degli intermediari di essere iscritti nell'albo professionale, l'estensione, la base legale e le eventuali ripercussioni del dovere di informazione dell'assicuratore o dell'assicurato.

L'attuazione della mozione Forster segue il proprio corso. Per accelerare e snellire le procedure federali il Consiglio federale approverà nel corso del 2000 modifiche della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Il livello attuale di controllo rimarrà immutato, ma queste quattro leggi devono essere armonizzate. Nella misura del possibile ogni oggetto dipenderà da una sola autorità e sarà oggetto di una decisione unica. D'altra parte le quattro leggi in questione stabiliranno esigenze identiche per un medesimo bene. Gli oneri amministrativi delle imprese ne risulteranno ridotti e le procedure di autorizzazione ne risulteranno semplificate.

Il decreto federale del 15 marzo 1999 concernente misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione è entrato in vigore il 1° aprile 1999

Obiettivo 9

Legislazione sui cartelli
– Legislazione sulle fusioni – Sorveglianza degli assicuratori e revisione della legge sul contratto di assicurazione – Ordinanza di esecuzione della legge sul lavoro

e rimarrà tale sino a fine 2002. Il Consiglio federale prenderà le misure necessarie per elaborare una soluzione pertinente.

Infine nel corso dell'anno il Consiglio federale promulgherà la revisione della legge sul lavoro approvata nella votazione popolare del 29 novembre 1998 e le sue relative ordinanze di esecuzione. Gli adeguamenti delle ordinanze 1 e 2 indotti dalla revisione della legge sono di una cer-

ta portata, in particolare le disposizioni concernenti l'orario massimo di lavoro e quelle relative all'autorizzazione e alla possibilità di compensazione delle ore supplementari. Il Consiglio federale deciderà in merito ispirandosi al significato della revisione della legge sul lavoro e tenendo conto delle numerose divergenze tra partner sociali emerse nella procedura di consultazione su queste ordinanze.

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Obiettivo 10

Procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario –
Messaggio sul freno all'indebitamento –
Procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione della famiglia –
Ordinanza di esecuzione della legge sull'imposta sul valore aggiunto

La competenza del Consiglio federale di prelevare un'imposta sul valore aggiunto e un'imposta federale diretta è limitata sino al 2006 dalla Costituzione federale. Le basi costituzionali delle due maggiori fonti di entrate della Confederazione dovranno essere prorogate al più tardi entro questo termine. Il Consiglio federale intende avvalersi di questa circostanza per attuare una serie di riforme del sistema fiscale. Conformemente al piano direttore delle finanze federali tali riforme dovranno essere strutturate in modo da migliorare l'attrattiva della piazza economica svizzera e la sua competitività, da aumentare il benessere, da creare il minor numero possibile di divergenze rispetto al sistema fiscale dell'UE e da suscitare impulsi in vista di una ripresa sostenuta. In previsione del nuovo regime finanziario il Consiglio federale accelererà i lavori e porrà in consultazione entro fine 2000 un corrispondente pacchetto di riforme.

Nel corso del primo trimestre del 2000 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente l'introduzione – per il tramite di una clausola costituzionale – di un freno al deficit e all'indebitamento. Quando questo obiettivo sarà raggiunto, le disposizioni costituzionali che prescrivono il ripristino dell'equilibrio budgetario nel 2001 saranno sostituite con quelle che istituiscono il freno all'indebitamento. Questo

strumento dovrebbe prevenire una nuova deriva budgetaria e quindi un ulteriore aumento del debito.

Il Consiglio federale avvierà nel primo semestre del 2000 la procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione della famiglia. L'avamprogetto è fondato sul rapporto della commissione peritale «Imposizione della famiglia», che contiene un'analisi approfondita della legislazione in vigore e ampie raccomandazioni in vista di una riforma globale. L'imposizione del reddito applicata attualmente poggia su un'immagine tradizionale della famiglia che corrisponde sempre meno alla realtà. Prendendo lo spunto da questa constatazione il Consiglio federale proporrà in particolare una diminuzione dell'imposizione delle famiglie con figli a carico e la parità di trattamento fiscale delle coppie coniugate e dei concubini. Visto che ai Cantoni spetterà un ruolo centrale di attuazione, i lavori di riforma dell'imposizione della famiglia (scelta del sistema ed elaborazione del progetto posto in consultazione) saranno effettuati in stretta collaborazione con essi.

La legge sull'imposta sul valore aggiunto dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2001. Essa prevede l'emanazione da parte del Consiglio federale di un'ordinanza contenente numerose disposizioni di esecuzione che dovranno essere

poste in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore della legge. In merito dovranno essere preliminarmente sentite le cerchie interessate. Sulla scorta della procedura di consultazione effettuata nel 1999, il Consiglio federale adotterà l'ordinanza di esecuzione al più tardi nel primo trimestre del 2000. Per garantire un passaggio

possibilmente senza frizioni dalla vecchia alla nuova normativa, la prassi fondata sull'ordinanza di esecuzione verrà definita e comunicata prima del secondo semestre del 2000 ai quasi 280 000 contribuenti, affinché essi dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi.

2.4 Ambiente e infrastruttura

Il Consiglio federale sostiene la norma costituzionale adottata dalle Camere federali, relativa a una tassa di incentivazione sulle energie non rinnovabili. Esso ritiene che debba essere rapidamente introdotta nella Costituzione una disposizione transitoria su una tassa sull'energia a destinazione vincolata, da concretizzare per il tramite della legge sulla tassa di incentivazione (LTI) decisa dalle Camere. Entrambi i testi costituzionali saranno sottoposti in votazione popolare nel 2000. Il Consiglio federale intende porre in vigore nel 2000 la legislazione di esecuzione della norma di base, sulla quale dovrà poggiare il nuovo regime delle finanze con incentivi ecologici. D'altra parte promulgherà la legge sul CO₂ allo scadere del termine referendario.

Nel corso del secondo semestre del 2000 il Consiglio federale adotterà il nuovo programma di politica energetica, destinato a succedere all'attuale programma Energia 2000. Il promovimento dell'utilizzazione razionale dell'energia e dell'impiego di energie rinnovabili rimarrà l'obiettivo prioritario. I provvedimenti dello Stato dovranno essere completati con misure volontarie e con soluzioni su base partenariale (agenzie energeti-

che). L'efficacia di un programma di politica energetica dipende per l'essenziale dai mezzi a disposizione. In questo senso sarà decisivo l'esito della votazione popolare sulla riforma fiscale ecologica e sulla tassa di incentivazione a destinazione vincolata menzionate qui sopra.

All'inizio del 2000 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sul disegno di nuova legge sull'energia nucleare (LEN), proposto come controprogetto indiretto alle due iniziative popolari «Corrente senza nucleare» e «Moratoria più». Il disegno di legge propone una nuova normativa di problemi spinosi come la procedura e le condizioni dell'autorizzazione in virtù della LEN per la costruzione e lo spegnimento degli impianti nucleari. Inoltre, nel corso del primo semestre del 2000, il Consiglio federale adotterà l'ordinanza sulla garanzia dei costi di smaltimento, affinché il fondo di smaltimento che dovrà essere istituito dagli esercenti delle centrali nucleari possa essere alimentato a partire dal 2001. D'altra parte il Consiglio federale promulgherà rapidamente la legge sul mercato dell'elettricità non appena essa sarà stata adottata dal Parlamento.

Obiettivo 11

Promulgazione della legge sul CO₂ – Programma di politica energetica – Procedura di consultazione sulla nuova legge sull'energia nucleare – Ordinanza concernente il fondo speciale per la gestione delle scorie radioattive degli impianti nucleari

Obiettivo 12

Accordo internazionale sulla protezione dell'aria e sulla diversità biologica – Rapporto sullo stato d'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera»

In ambito di protezione dell'aria contro l'inquinamento il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento nel corso del secondo semestre il messaggio concernente la ratifica di due protocolli relativi alla convenzione ONU/UE sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza. Se l'UE dovesse inasprire le sue disposizioni sui gas di scarico dei veicoli a motore e delle macchine edili, il Consiglio federale esaminerà l'eventualità di un adeguamento corrispondente delle pertinenti ordinanze.

Nel contesto del commercio internazionale di prodotti chimici e di pesticidi pericolosi, nell'autunno del 2000 il Consiglio federale adotterà la Convenzione sulla procedura di autorizzazione dopo informazione preliminare (Prior Informed Consent [PIC]), per sottoporla al Parlamento. La Convenzione impone alle Parti contraenti condizioni più severe di utilizzazione e di commercializzazione dei prodotti chimici.

Inoltre il Consiglio federale firmerà il proto-

collo sulla sicurezza nel campo della biotecnologia, destinato a completare la Convenzione sulla diversità biologica. Questo Protocollo è il primo tentativo di disciplinamento a livello mondiale di questioni di sicurezza nel campo dell'utilizzazione, della manipolazione e del trasferimento di organismi vivi modificati biotecnologicamente.

Il Consiglio federale intende migliorare il regime di protezione delle specie e dei biotopi per il tramite di una revisione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, dell'adozione di un inventario degli anfibi e dell'iscrizione nell'inventario delle rive delle zone antistanti i ghiacciai.

Per concludere, in risposta a diversi interventi parlamentari, il Consiglio federale presenterà nel corso del primo semestre 2000 un rapporto intermedio sullo stato di attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera». Nel contempo deciderà in che modo intende trasporre nei fatti le nuove disposizioni costituzionali.

Obiettivo 13

Esecuzione dell'accordo sui trasporti terrestri e delle misure di accompagnamento – Inizio della fase principale di costruzione della NFTA – Raccordi alla rete europea a grande velocità

Unitamente alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP), la riforma delle ferrovie e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, l'accordo sui trasporti terrestri e le misure di accompagnamento costituiscono uno dei cardini della politica svizzera dei trasporti. Il trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia (articolo costituzionale sulle Alpi) è il nucleo di questo dispositivo.

Visto che l'accordo sui trasporti terrestri deve entrare in vigore il 1° gennaio 2001, il Consiglio federale disciplinerà a livello di ordinanza l'esecuzione delle disposizioni dell'accordo (accesso al mercato, contingenti) e le misure di accompagnamento.

Con l'adozione del credito globale NFTA viene avviata la fase principale vera e propria di costruzione; il Consiglio federale dovrà successivamente gestire questo credito. Nel 2000 il Consiglio federale deciderà in merito alla liberazione di una prima rata di crediti d'opera e di eventuali riserve. Si tratterà di aprire i cantieri dei lotti delle gallerie di base del Lötschberg (Mitholz, Ferden, Steg e Raron) e del San Gottardo (Amsteg,

Sedrun, Faido e Bodio). Non appena il Parlamento avrà adottato il decreto federale sul risanamento fonico delle ferrovie, il Consiglio federale concretizzerà a livello di ordinanza l'esecuzione dei relativi provvedimenti di risanamento fonico (materiale rotabile, barriere anti-rumore, finestre di isolamento acustica).

Inoltre nel corso del primo semestre il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio concernente la ratifica degli accordi bilaterali con l'Italia e con la Francia concernenti il raccordo alle reti europee a grande velocità. Tali accordi costituiscono la base della pianificazione infrastrutturale a lungo termine delle ferrovie con i nostri vicini e contengono un primo abbozzo di pianificazione.

Per concludere, all'inizio del 2000 il Consiglio federale adotterà nell'ambito della politica liberalizzata dei trasporti aerei il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), destinato a posizionare l'aviazione civile in una politica globale e coordinata dei trasporti e in un ambito di politica di sistemazione del territorio.

2.5 Società dell'informazione e media

Nel corso del secondo semestre il Consiglio federale porrà in consultazione un disegno di nuova legge sulla radio e la televisione (LRTV). Gli obiettivi principali della revisione sono la garanzia di un servizio pubblico (service public) efficiente e la presa in considerazione degli sviluppi tecnologici (convergenza).

Lo sviluppo tecnologico e l'internazionalizzazione nel settore della radiotelevisione e delle telecomunicazioni scalzano viepiù l'attuale regolamentazione sulla radiotelevisione. In futuro non sarà possibile mantenere l'ampia prerogativa di strutturazione dello Stato, né la chiara delimita-

zione tra radiotelevisione e telecomunicazioni – i due principali pilastri dell'attuale LRTV. Nonostante questo inasprimento delle condizioni, la nuova LRTV dovrà essere in grado di offrire un servizio pubblico (service public) forte ed efficiente, come del resto previsto dalla Costituzione. Nel contempo l'iniziativa privata dovrà disporre di un più ampio margine di sviluppo nel settore dei media elettronici. In quest'ottica dovranno altresì essere riesaminati l'ordinamento delle competenze e l'organizzazione delle autorità per quanto riguarda le concessioni e la sorveglianza sulle emittenti di radiotelevisione.

Obiettivo 14

Procedura di consultazione sulla nuova legge sulla radio e la televisione

Unitamente al rapporto sul piano di legislatura 1999-2003, nella primavera del 2000 il Consiglio federale intende adottare il programma statistico pluriennale 1999-2003 della Confederazione (PSP) e darne conoscenza al Parlamento. Il PSP consentirà di orientare la statistica federale per i prossimi quattro anni in funzione dei bisogni esistenti e futuri di informazione dello Stato e della

società, come pure di mettere a disposizione di chi decide a livello di Stato e di economia – ma anche del grande pubblico – informazioni statistiche rilevanti e attuali, di meglio coordinare la statistica nazionale e regionale nel sistema statistico svizzero e di migliorare la comparabilità internazionale dei dati statistici svizzeri, in particolare con quelli dell'UE.

Obiettivo 15

Programma statistico pluriennale 1999-2003 della Confederazione

2.6 Istituzioni dello Stato

Varando il progetto Riforma del Governo e dell'amministrazione (RGA) il Consiglio federale ha sfruttato il più ampio margine di manovra istituito dalla legge del 1996 sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione. A fine 2000 il Consiglio federale presenterà il rapporto finale del progetto RGA, che conterrà gli insegnamenti per le future riforme e consentirà di passare alla riforma della direzione dello Stato. Inoltre, fondandosi sulla legge sul personale della Confederazione (LPers), il Consiglio federale emanerà la relativa ordinanza d'esecuzione (O LPers) e l'ordinanza sul personale della Confederazione (OPers).

Nel 2000 il Consiglio federale intende liquidare il contenzioso dell'attuale Cassa pensioni

della Confederazione (aCPC) e presentare un conto speciale CPC che il Parlamento dovrebbe adottare senza riserve. Inoltre, fondandosi sulla nuova legge sulla CPC adottata dalle Camere e nella prospettiva dell'inizio dell'attività della nuova Cassa pensioni della Confederazione, il Consiglio federale adotterà le corrispondenti ordinanze di esecuzione (in particolare l'ordinanza sulle prestazioni).

Il progetto RGA costituiva il primo passo di un processo di riforma a due fasi, che si concluderà con la riforma della direzione dello Stato. Per il tramite della riforma della direzione dello Stato il Consiglio federale intende contribuire a garantire e a migliorare la capacità di azione dello Stato. In questo contesto occorrerà tenere conto del

Obiettivo 16

Conclusione della riforma del Governo e dell'amministrazione (compresa l'adozione dell'ordinanza di esecuzione della legge sulla CPC) – Riforma della direzione dello Stato – Attuazione della riforma giudiziaria per il tramite della legge sul Tribunale federale

mutamento di condizioni di questi ultimi decenni, in particolare della maggiore complessità dei problemi, del continuo aumento dei compiti della Confederazione, nonché del sempre maggiore coinvolgimento internazionale della Svizzera. La riforma deve garantire l'unità di Governo e lo svolgimento efficace dei suoi compiti. Il Consiglio federale intende ribadire e rafforzare il principio della collegialità.

Il Consiglio federale condurrà e dirigerà politicamente i lavori di riforma per il tramite della giunta costituita in suo seno il 20 ottobre 1999 e tenendo conto dei risultati della consultazione. Nell'ambito di quest'ultima la maggioranza dei pareri espressi sono andati a favore di una variante che preconizzava un rafforzamento del Governo collegiale per il tramite di un Governo a due

livelli (variante 2). Il Consiglio federale avvierà i lavori relativi alla riforma della direzione dello Stato fondandosi su queste riflessioni.

A condizione che il decreto federale sulla riforma della giustizia (revisione costituzionale) venga adottato dal popolo e dai Cantoni il prossimo 12 marzo 2000, il Consiglio federale adotterà nel corso del secondo semestre il messaggio concernente la nuova legge sul Tribunale federale e la legislazione sulle istanze federali inferiori (di diritto amministrativo e penale). Il progetto terrà conto dei dibattiti parlamentari relativi alla revisione della Costituzione come pure dei risultati della procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge sul Tribunale federale, soprattutto per quanto riguarda il nuovo ordinamento dell'accesso al Tribunale federale.

Obiettivo 17

Elaborazione delle basi giuridiche per l'istituzione e il finanziamento della Fondazione Svizzera solidale

L'idea di Fondazione è sorta dalla presa di coscienza che il sentimento di solidarietà deve essere potenziato in Patria e nei confronti dell'estero. La Fondazione si prefigge di lenire e di prevenire la miseria e la povertà in Svizzera e all'estero.

Nell'ambito della procedura di consultazione effettuata nel secondo semestre del 1998 l'idea di Fondazione ha incontrato un'eco prevalentemente favorevole, ragione per la quale il Consiglio federale intende realizzarla al più presto possibile. Il rigetto da parte del Parlamento nel giugno 1999 della riforma separata dell'ordinamento monetario e finanziario impone un riesame delle basi giuridiche della Fondazione: per-

tanto il Consiglio federale rielaborerà nel 2000 le basi legali dell'istituzione e del finanziamento della Fondazione basandosi sulle decisioni prese a fine 1999. Inoltre il Consiglio federale intende porre in vigore nella primavera del 2000 la legge sulla moneta e sui mezzi di pagamento e intraprendere contemporaneamente i necessari adeguamenti a livello di ordinanza, affinché la Banca nazionale svizzera possa iniziare le vendite di oro. Condizione essenziale è che il Parlamento adotti tempestivamente la legge sulla moneta e sui mezzi di pagamento e che non venga richiesto il referendum.

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Nel corso del 2000 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio sull'11a revisione dell'AVS e il messaggio sulla 1a revisione della LPP. La revisione dell'AVS è destinata a garantire le basi finanziarie di questo importante pilastro delle assicurazioni sociali. In questo contesto il Consiglio federale propone un consolidamento dell'AVS e dell'AI, in particolare per il tramite di un aumento dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre sta esaminando le possibilità di convogliarvi ulteriori mezzi finanziari utilizzando a tale scopo una parte delle riserve eccedentarie di oro della Banca nazionale.

In seguito all'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, il secondo punto centrale è costituito dall'introduzione di un'uguale età di pensionamento per uomini e donne. Contemporaneamente si tratta di introdurre la possibilità di un pensionamento anticipato all'età di 62 anni. Per raggiungere questo obiettivo una strutturazione sociale dell'età flessibile di pensionamento dovrà garantire che anche le persone che si trovano in condizioni economiche sfavorevoli possano beneficiare di questa opportunità. L'adeguamento delle rendite per vedove a quelle per vedovi e quindi l'applicazione del criterio dei compiti assistenziali costituisce un ulteriore aspetto della revisione delle prestazioni.

L'età del pensionamento e la sua flessibilizzazione costituiscono altresì una questione centrale della previdenza professionale. È per questo motivo che i due messaggi sull'11a revisione dell'AVS e sulla 1a revisione della LPP sono trattati in sincronia.

Anche nel campo della previdenza professionale sono necessari provvedimenti di adeguamento all'evoluzione demografica. L'aumento della speranza di vita rende necessaria una riduzione del tasso di conversione, il parametro di cal-

colo per la conversione dell'avere di vecchiaia in rendita di vecchiaia.

Nel corso del primo semestre il Consiglio federale intende peraltro esaminare in modo approfondito le prospettive a lunga scadenza delle opere sociali e discutere gli eventuali provvedimenti per il ripristino dell'equilibrio finanziario a lunga scadenza dell'AVS (entro il 2025).

Sempre nel corso del 2000 il Consiglio federale adotterà il decreto relativo all'avvio della procedura di consultazione sulla 4a revisione dell'AI. La revisione ha lo scopo di realizzare risparmi socialmente sopportabili e di colmare in modo mirato eventuali lacune a livello di prestazioni. Inoltre si sottende un potenziamento dell'operatività e dell'efficienza del sistema (per esempio mediante l'introduzione di un servizio medico regionale a la ristrutturazione delle indennità giornaliere).

Nel 1997 il Tribunale federale delle assicurazioni ha deciso che in caso di ospedalizzazione fuori Cantone i contributi per cure ospedaliere dovuti dai Cantoni conformemente alla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) dovevano essere versati anche quando gli assicurati disponevano di un'assicurazione complementare ed erano ricoverati nel reparto semi-privato o privato di ospedali pubblici o sovvenzionati dall'ente pubblico. Per poter garantire una trasposizione praticabile di questa giurisprudenza è stata conclusa una convenzione tra i Cantoni e le casse malati, che prevede una soluzione forfetaria per i casi pendenti. La convenzione è in vigore sino al 31 dicembre 2000 e può esser prorogata di un anno. La questione dei contributi cantonali in caso di assicurati domiciliati nel Cantone e al beneficio di un'assicurazione complementare non è tuttora stata chiarita e deve essere urgentemente disciplinata a livello legislativo. Il Consiglio

Obiettivo 18

Procedura di consultazione sulla quarta revisione dell'AI – Procedura di consultazione sulla legge concernente l'assicurazione contro la disoccupazione – Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento del finanziamento degli ospedali

federale intendeva presentare un messaggio corrispondente alle Camere nell'estate del 1999. L'avamprogetto posto in consultazione nella primavera del 1999 ha però suscitato reazioni controverse – in particolare per quanto concerne l'estensione dell'obbligo di pianificazione e la ripartizione per metà fra Cantoni e assicuratori malattie dell'indennizzo delle prestazioni stazionarie e ambulatorie fornite negli ospedali che figurano nel pertinente elenco. Il Consiglio federale presenterà il suo messaggio al Parlamento nella primavera del 2000 dopo aver esaminato le opzioni di manovra che risultano dal dialogo con i partner del settore della sanità.

Infine, nel corso del secondo semestre il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione sulla revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. Scopo della revisione è di trovare l'equilibrio tra un obiettivo incontrastato di politica sociale e un'adeguata garanzia del reddito in caso di disoccupazione, come pure

l'obiettivo prioritario di evitare e di combattere la disoccupazione.

Oggigiorno è preoccupazione costante dell'opinione pubblica garantire parità di diritti agli handicappati. Tale preoccupazione è consacrata dall'inserimento nella nuova Costituzione (art. 8 cpv. 4 nCost.) di un mandato legislativo in vista dell'eliminazione delle disparità che toccano gli handicappati. Oltre alla Costituzione vanno pure menzionate l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» e l'iniziativa parlamentare Suter, che vanno entrambe nella medesima direzione. Occorre pertanto garantire il coordinamento delle procedure. Fondandosi sui risultati della procedura di consultazione avviata nel 1999, il Consiglio federale deciderà in merito all'opportunità di opporre all'iniziativa popolare un controprogetto indiretto in forma elaborata. A seconda della sua decisione, adotterà il messaggio relativo all'iniziativa popolare nel corso del primo o del secondo semestre del 2000.

Obiettivo 19

Elaborazione e sviluppo di una politica nazionale della salute – Revisione della legge sugli stupefacenti – Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza – Messaggio di ratifica della convenzione sulla bioetica e del protocollo sulle clonazioni

Il Consiglio federale definirà una nuova politica della salute unitamente ai Cantoni. I principali partner nel settore della sanità verranno coinvolti in una fase successiva. L'elaborazione di una politica nazionale della salute verrà rafforzata nel 2000 da un'importante pietra miliare, ossia dal secondo colloquio che dovrà essere avviato tra Confederazione e Cantoni. Concretamente nel corso di questa seconda fase verrà definita una struttura direttrice e – unitamente all'Osservatorio della salute – verranno create le basi per uno scambio comune di informazioni. Fondandosi su questa base il Consiglio federale stabilirà con i Cantoni l'elaborazione e l'attuazione di obiettivi prioritari nel settore della sanità.

A fine agosto 1999 è stata avviata la procedura di consultazione sulla revisione della legge sugli stupefacenti; il rapporto sui relativi risultati sarà pubblicato nel 2000. Successivamente, nel corso del secondo semestre del 2000, il Consiglio federale presenterà il disegno di revisione della LStup e il relativo messaggio alle Camere. Il Con-

siglio federale stabilirà all'inizio di febbraio l'ulteriore procedura in materia di coltura e di commercio della canapa.

Nel settore delle droghe illegali verrà consolidata con opportuni provvedimenti la politica dei quattro pilastri. Si tratterà in particolare di garantire il finanziamento di terapie orientate sull'astinenza e il coordinamento delle diverse misure a livello nazionale.

La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina può essere annoverata tra le più importanti delle 165 convenzioni del Consiglio d'Europa. Volta a proteggere l'essere umano nella sua dignità e identità, come pure a garantire senza discriminazioni il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, essa definisce dal profilo contenutistico uno standard di protezione comune a livello internazionale. Il protocollo aggiuntivo di questa convenzione, intitolato Protocollo aggiuntivo che vieta la clonazione di esseri umani, può essere fir-

mato o ratificato soltanto degli Stati contraenti della Convenzione, che è aperta alla firma dal 4 aprile 1997.

Dal settembre 1998 al febbraio 1999 è stata effettuata una procedura di consultazione per sapere se la Svizzera dovesse firmare e ratificare la Convenzione e il Protocollo. La grande maggio-

ranza dei pareri espressi è a favore della firma e della ratifica di questi due strumenti internazionali. Nel corso del primo semestre del 2000 il Consiglio federale adotterà all'attenzione del Parlamento il messaggio in vista della ratifica di questi due strumenti.

3.2 Equilibrio regionale

Entro la metà del 2000 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della procedura di consultazione sulla Nuova perequazione finanziaria e deciderà in merito alla procedura ulteriore. Sulla base di questi risultati, nel corso del secondo semestre elaborerà unitamente ai Cantoni il progetto di revisione costituzionale. La Nuova perequazione finanziaria persegue una separazione possibilmente fattibile e razionale dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni, nonché una chiarificazione delle rispettive competenze. Tali competenze e responsabilità sono pure precisate nel rimanente ambito comune. Ne dovrebbero risultare nuove forme di collaborazione, come per esempio pro-

grammi pluriennali o sussidi globali, ecc. La chiarificazione degli ambiti di competenza tra Confederazione e Cantoni favorisce inoltre un impiego più efficace dei mezzi finanziari. Grazie alla Nuova perequazione delle risorse i Cantoni dovrebbero fruire di maggiori mezzi propri per lo svolgimento autonomo dei loro compiti. Sempre grazie a questi nuovi strumenti, la perequazione finanziaria tra i Cantoni dovrebbe risultare più semplice ed efficace, meglio fondata e soprattutto meglio orientabile politicamente. Il Consiglio federale considera elementi essenziali della politica nazionale il riassetto parziale delle competenze della Confederazione e una nuova regolamentazione dei flussi finanziari.

Obiettivo 20

Elaborazione ulteriore della Nuova perequazione finanziaria al termine della procedura di consultazione

3.3 Società, cultura e sport

Ai fini della concordia nazionale è particolarmente importante favorire la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche del Paese. Il rispetto della cultura delle diverse regioni linguistiche esige prioritariamente una migliore comunicazione tra le comunità e una più approfondita conoscenza degli altri da parte di ciascuno di noi. La coabitazione in una società viepiù diversificata postula un rafforzamento della mutua comprensione e della tolleranza. Il Consiglio federale è conscio dell'esiguità dell'influenza che può esercitare in questo ambito nonostante la vastità della sua azione politica. Tenuto conto delle possibilità pratiche di applicazione delle misure da prendere,

l'accento deve essere posto sulle disposizioni in materia di politica linguistica. Una migliore conoscenza delle altre lingue nazionali e delle culture specifiche a ciascuna delle nostre quattro comunità linguistiche è la condizione indispensabile per evitare i dissensi apparsi in occasione di alcune votazioni. Per questa ragione il Consiglio federale è deciso a incoraggiare in modo mirato la comunicazione e gli scambi tra le nostre comunità linguistiche.

Nel corso del primo semestre del 2000 il Consiglio federale avvierà la procedura di consultazione concernente un disegno di legge sulle lingue. Il disegno è stato elaborato con la collabora-

Obiettivo 21

Messaggio concernente la nuova legge sulle lingue

zione della Conferenza svizzera dei Direttori cantonali dell'istruzione pubblica (CDIP) e dei Cantoni plurilingui e si fonda sull'articolo 70 della nuova Costituzione, che disciplina l'uso delle lingue ufficiali stabilendo l'ambito delle misure che la Confederazione deve prendere per migliorare la mutua comprensione e gli scambi nei media, nel-

la cultura e nell'educazione, come pure per aiutare i Cantoni a svolgere i loro compiti particolari. Sulla scorta dei risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale adotterà all'attenzione del Parlamento, prima della fine del 2000, il messaggio concernente la nuova legge sulle lingue.

Obiettivo 22

Messaggio concernente la revisione della legge sul cinema – Adozione del nuovo programma di «Gioventù + Sport 2000»

La legge federale sul cinema è entrata in vigore nel 1962. Nel frattempo gli sviluppi folgoranti che si sono verificati a livello tecnico ed economico nel settore della produzione cinematografica, della distribuzione e del noleggio di film, come pure della loro proiezione e della loro diffusione, hanno profondamente trasformato nel mondo intero questo settore di attività. Occorre pertanto adeguare la legislazione federale in materia se si intende proporre una politica cinematografica che possa soddisfare i bisogni attuali e futuri.

All'inizio del 2000 il Consiglio federale adotterà all'attenzione delle Camere federali il messaggio concernente la nuova legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche. Il disegno di legge si prefigge un ammodernamento delle misure di promovimento del cinema, la presa in considerazione dei bisogni attuali nei settori cinematografico e audiovisivo e la garanzia di solide basi alla produzione e alla cultura cinematografiche del nostro Paese a media e lunga scadenza. Il disegno di legge, posto in consultazione nel 1999, prevede tre diversi pilastri: un insieme di strumenti moderni di promovimento del cinema, un disciplinamento liberalizzato in materia di noleggio e di sale cinematografiche e una tassa di

incentivazione mirata, destinata a favorire la diversificazione della produzione e dell'offerta cinematografica.

Come conseguenza del rafforzamento dell'individualismo e dell'allentamento dei vincoli intessuti nelle associazioni di tipo tradizionale, i giovani soprattutto hanno bisogno di un ambiente che li aiuti a definire la propria identità e a sviluppare la loro capacità di integrazione nella società. Per questo è importante offrire loro una scelta interessante di attività sportive: a livello nazionale questo implica lo sviluppo – in uno spirito idoneo – del promovimento di uno sport giovanile conforme ai bisogni. Il Consiglio federale adotterà nel corso del secondo semestre del 2000 un programma «Gioventù + Sport 2000» nell'ambito del quale le prestazioni d'ordine sociale e pedagogico saranno potenziate; nel contempo verrà semplificata e resa più efficace l'amministrazione nel settore dello sport giovanile. Verranno infine decise le prime misure di attuazione del «Concetto svizzero di politica dello sport». Dal profilo del contenuto si tratta anzitutto di misure di promovimento nel settore della salute e della formazione.

3.4 Migrazioni

In materia di politica delle migrazioni il Consiglio federale dovrà affrontare nel 2000 due importanti compiti ossia, in ambito di stranieri, la revisione totale della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) – legge nella quale dovranno essere integrati i risultati degli accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone firmati con l'Unione europea – e, in ambito di asilo, il ritorno in Kosovo delle persone scacciate dal conflitto.

In ambito di politica degli stranieri, il Consiglio federale presenterà al popolo la nuova legge sugli stranieri come controprogetto indiretto di fatto all'iniziativa popolare «per una regolamentazione dell'immigrazione», sulla quale il Sovrano si pronuncerà nel secondo semestre del 2000. La nuova legge sugli stranieri stabilisce altresì le grandi linee di una politica completa sulle migrazioni.

Il Consiglio federale parte dall'idea che la maggior parte delle persone che la guerra ha scacciato dal Kosovo rientreranno in patria nell'ambito del programma di aiuto al ritorno lanciato il 1° luglio 1999. Alla conclusione di questo programma e passata la scadenza del 31 maggio 2000 le persone che non avranno chiesto di parteciparvi saranno rinviate coattamente nel loro Paese.

Un gruppo di lavoro composto in uguale numero di rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione presenterà al Consiglio federale un certo numero di proposte e di raccomandazioni sulla questione dei costi dell'asilo e delle misure di incentivazione in questo settore. Il Consiglio federale ne prenderà atto all'inizio del 2000 e deciderà successivamente in merito all'ulteriore procedura.

A livello internazionale e in applicazione degli accordi bilaterali di polizia e di riammissione firmati con i nostri vicini nel 1997/1998, il Consiglio federale continuerà i suoi sforzi per attenuare gli inconvenienti subiti dalla Svizzera a causa della sua mancata appartenenza all'Unione europea. L'avvio di negoziati in vista della firma di un accordo parallelo agli accordi di Dublino dipenderà dal contesto generale in materia di integrazione e dalla nostra disponibilità ad accordare concessioni in altri ambiti della nostra politica interna. Il Consiglio federale elaborerà inoltre gli atti legislativi e regolamentari come pure le direttive in materia di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i Paesi dell'UE. Le corrispondenti disposizioni entreranno in vigore prima della fine del 2000.

Obiettivo 23

Attuazione di una politica sistematica dei ritorni in Patria – Riesame dei costi e degli incentivi in ambito di asilo – Revisione totale della legge sugli stranieri

3.5 Sicurezza interna

Obiettivo 24

Avvio dell'esercizio provvisorio della banca dati del profilo ADN

La banca dati del profilo ADN è uno strumento indispensabile nella moderna lotta contro la criminalità. Completando i metodi tradizionali di identificazione (fotografie, schede segnaletiche, impronte digitali), essa consente di identificare gli autori di crimini e di gravi delitti grazie alle tracce biologiche (sangue, sperma o saliva) che hanno lasciato, come pure di identificare vittime sconosciute.

Diversi Paesi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Austria) utilizzano già questo tipo di banca dati, che fornisce ausilio ai servizi giudiziari di identificazione nei loro compiti e procura mezzi di prova all'accusa. La banca dati del profilo ADN conterrà le indicazioni (cifre e lettere combinate) prelevate dai campioni biologici o da una parte dell'ADN di un determinato individuo e destinate ad identificarlo in modo irrefutabile. Non si tratta invece di analizzare le informazioni

genetiche contenute nell'ADN dell'individuo in questione, il che significa che sarà impossibile trarne informazioni sulle caratteristiche della sua personalità o sulle sue eventuali malattie genetiche.

D'intesa con la Conferenza dei Capi dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP), il Consiglio federale porrà in vigore la corrispondente ordinanza il 1° luglio 2000 affinché il progetto possa essere realizzato dal profilo organizzativo e tecnico e la banca dati possa funzionare a titolo provvisorio sin dall'anno prossimo. Visto che la creazione di una banca dati di questo tipo solleva un certo numero di questioni in materia di protezione della personalità, si prevede di fondare il suo funzionamento su una precisa base legale. I pertinenti lavori di modifica del Codice penale sono già stati avviati.

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2000 (per punti essenziali)

1 La Svizzera, partner nel mondo – Tutelare le chance di una Svizzera aperta e visionaria

1.1 Relazioni internazionali

- | | |
|------------------|---|
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) |
| 2° semestre 2000 | • Rapporto sul primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo |
| 2° semestre 2000 | • Bilancio in merito al rapporto di politica estera 1993 (in risposta al postulato Zbinden del 17 marzo 1999) |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 relativa alla lotta contro il trasferimento illegale di beni culturali |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge sul promovimento delle esportazioni e un decreto federale concernente un aiuto finanziario per il promovimento delle esportazioni durante gli anni 2001–2003 |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge sull'embargo |

1.2 Sicurezza

- | | |
|------------------|---|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito» |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente l'iniziativa popolare «la solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)» |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio relativo al trattato con l'Ungheria concernente la lotta contro la criminalità organizzata |

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le chance di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

- | | |
|------------------|--|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione della legge sulla formazione professionale (LFPr) |
|------------------|--|

2.2 Economia e competitività

- | | |
|------------------|--|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge sulle fusioni |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto di assicurazione |
| 2° semestre 2000 | • Rapporto sul promovimento della costituzione di imprese |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente un decreto federale relativo al Protocollo di Ginevra alla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei modelli e una legge federale sulla protezione del design (legge sul design) |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge federale sul commercio itinerante |

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

- | | |
|------------------|--|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente l'istituzione di un freno (costituzionale) all'indebitamento |
| 1° semestre 2000 | • Rapporto su progetti fiscali e tributari (in risposta al postulato del gruppo radicale-democratico del 3 marzo 1999 e al postulato Schiesser del 3 marzo 1999) |

2.4 Ambiente e infrastruttura

- | | |
|------------------|---|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Italia relativo ai raccordi con il Sud |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia relativo ai raccordi TGV |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge federale che modifica il decreto federale relativo alla legge sull'energia nucleare |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica della Convenzione PIC |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza dovuto a metalli pesanti |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza dovuto a sostanze organiche inquinanti con effetti persistenti |

2.5 Società dell'informazione e media

- Programma statistico pluriennale 1999–2003

2.6 Istituzioni dello Stato

- | | |
|------------------|---|
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge federale sul Tribunale federale e la legge federale sul Tribunale amministrativo e penale federale |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione parziale del Codice civile (informatizzazione del registro dello Stato civile) |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la legge sui documenti di identità |
| 1° semestre 2000 | • Rapporto sul piano di legislatura 1999–2003 |

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti – Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

- | | |
|----------------------|---|
| 1° semestre 2000 | • Messaggio sull'11a revisione dell'AVS |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio sulla 1a revisione della LPP |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie e il nuovo ordinamento del finanziamento degli ospedali |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente l'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)» |
| non ancora stabilito | • Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili» |
| 2° semestre 2000 | • Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti |
| 1° semestre 2000 | • Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa concernente i diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il Protocollo aggiuntivo relativo al divieto di clonazione |

3.2 Equilibrio regionale

- | | |
|------------------|--|
| 2° semestre 2000 | • Rapporto sui provvedimenti della Confederazione in materia di politica di pianificazione del territorio: programma di attuazione 2000–2003 |
|------------------|--|

3.3 Società, cultura e sport

- 2° semestre 2000 • Legge sulle lingue
- 1° semestre 2000 • Messaggio concernente la legge federale sulla produzione cinematografica e la cultura cinematografica
- 1° semestre 2000 • Messaggio speciale e decreto federale concernente gli aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale

3.4 Migrazioni

- 2° semestre 2000 • Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sul soggiorno e la dimora degli stranieri (in particolare completamento della normativa in merito all'attività lucrativa delle persone del settore dell'asilo, modifica delle strutture di incentivazione, ecc.)
- 2° semestre 2000 • Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sul soggiorno e la dimora degli stranieri (nuovo titolo: legge sugli stranieri)

3.5 Sicurezza interna

- 1° semestre 2000 • Messaggio concernente la revisione del Codice penale, prescrizione in caso di delitti sessuali e divieto del possesso di pornografia hard